



UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL BELICE”
il distretto delle idee

www.unionebelice.it

Via Vittorio Emanuele 213 (Palazzo Calandra) – 91028 Partanna - C.F. 90012500816

REGOLAMENTO PROMOZIONE PRODOTTI TIPICI COMUNI DELL'UNIONE “VALLE DEL BELICE”

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

FINALITA' E PRINCIPI

L'Unione dei Comuni "Valle del Belice":

1. garantisce la valorizzazione dei prodotti tipici presenti sul territorio dei Comuni aderenti, quale manifestazione della funzione di tutela dei medesimi, sancita dagli artt. 9 e 117 Cost.;
2. promuove e stimola le iniziative e/o gli eventi culturali a questi connessi, anche con il ricorso a modalità alternative di finanziamento quali sponsorizzazioni e l'avvio di partnership pubblico - privato nelle forme stabilite dalla legge;
3. persegue finalità di miglioramento delle condizioni di conoscenza e conservazione dei prodotti tipici dei comuni aderenti, quale mezzo per incrementare lo sviluppo economico, in ossequio ai principi sanciti dall'art.148 D.Lgs. 31.3.1998 n.112 s.m.i.;
4. promuove la programmazione dei servizi del turismo erogabili dagli enti partecipanti all'Unione quale strumento di concreta veicolazione delle attrattive culturali, naturalistiche ed enogastronomiche di ciascuno di essi, al fine di evitare il contestuale allestimento di interventi aventi caratteristiche similari;
5. promuove nel settore del turismo le iniziative di gruppi ed associazioni locali teatrali e musicali, i convegni, le esposizioni, le pubblicazioni, le fiere ed altresì i progetti di rilevazione della domanda di servizi turistici sul territorio dei comuni dell'Unione, finalizzati ad evidenziarne l'effettivo bacino di utenza;
6. sostiene nel settore dello sport e del tempo libero gli interventi che riguardino manifestazioni sportive a livello locale e regionale, sia amatoriali che agonistiche, con valenza promozionale del territorio e dei prodotti dei comuni aderenti all'Unione

TITOLO II COMPITI ISTITUZIONALI

ART. 2 COMPITI PER LA GESTIONE E CURA DEI SERVIZI

L'Ufficio svolge i compiti di seguito indicati:

1. censimento dei prodotti tipici e delle aziende produttrici presenti sul territorio dei comuni aderenti all'Unione;
2. pubblicazione sul sito dell'Unione della relativa mappa e di tutti gli eventi connessi;
3. organizzazione logistica delle iniziative programmate dalla Giunta dell'Unione;
4. rilevazione, in base agli elementi tecnico economici forniti dagli uffici periferici di settore dei comuni aderenti, della dimensione della domanda di servizi, della tipologia, del numero, della periodicità di erogazione, delle motivazioni della richiesta da parte degli utenti, anche attraverso l'elaborazione di questionari che ne registrino i bisogni da soddisfare;
5. elaborazione di banche dati informatiche regolamentate e di agevole accesso all'utenza;
7. cura e/o redazione di pubblicazioni dedicate ai prodotti tipici e al contesto storico e geografico in cui questi risultino inseriti;
10. organizzazione e coordinamento di attività educative e didattiche;
11. promozione e valorizzazione di scambi culturali e gemellaggi con altri enti;
13. adozione di ulteriori forme di valorizzazione e promozione indirizzate allo sviluppo economico.

ART. 3 COMPITI SPECIFICI DI COLLABORAZIONE

Nel rispetto delle direttive fissate con deliberazione del Consiglio dell'Unione, l'Ufficio:

1. favorisce i rapporti con Università, Istituzioni, Centri di ricerca, formazione ed altri soggetti pubblici e privati per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art.1;
2. si avvale, raccoglie e/o sviluppa le proposte progettuali provenienti da associazioni ed altri organismi privati con specifiche comprovate competenze ed esperienze nel settore della promozione e dell'organizzazione di eventi;
3. predispone il testo di accordi con enti ed associazioni che espletino attività di diffusione e salvaguardia dei prodotti tipici per la fruizione e promozione del patrimonio dei comuni aderenti, in ossequio ai principi di cui all'art.105 del D.Lgs. 29.10.1999 n.490 (T.U. BB.CC.) e della Legge 11.8.1991 n.266;
4. attua rapporti di collaborazione con le aziende presenti sul territorio dei comuni aderenti.

TITOLO III ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA'

ART. 4 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

L'Ufficio espleta le relative attività quali strumenti di veicolazione turistica della realtà territoriale dei comuni associati, preventivamente rilevata con le modalità di cui ai precedenti articoli, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.

La concreta elaborazione del programma è riservata alla competenza della Giunta dell'Unione ed attuata dall'Ufficio anche attraverso il ricorso a strumenti di semplificazione amministrativa quali conferenze di servizio o protocolli di intesa che prevedano il coinvolgimento di altre Autorità Amministrative (CCIAA/Azienda provinciale per l'incremento turistico etc.).

Le proposte di offerta promozionale suscettibili di programmazione sono ordinate in base alla sotto estesa tipologia:

1. Sagre;
2. Fiere;
3. mostre ed esposizioni;

4. manifestazioni monotematiche comprensive di più eventi culturali omogenei (c.d. festival)
6. iniziative enogastronomiche;
7. manifestazioni sportive e ricreative;

ART. 5 COORDINAMENTO

Con propria deliberazione, la Giunta dell'Unione approva annualmente il Cartellone delle attività di promozione dei prodotti tipici relative all'esercizio in corso previa individuazione del relativo coordinatore.

Le funzioni di coordinatore possono essere svolte alternativamente dal Responsabile dell'Ufficio o dal Responsabile del Settore Sviluppo economico di taluno dei comuni aderenti.

Il cartellone può essere realizzato anche in collaborazione con enti privati ed associazioni in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

La nomina si perfeziona con determinazione del Presidente dell'Unione.

Il coordinatore predispone il programma delle attività promozionali, selezionando in concreto l'offerta, sulla scorta degli indirizzi generali del Consiglio dell'Unione. Rientra altresì nell'incarico del predetto tecnico la gestione operativa del cartellone come sopra approvato, e pertanto la cura dei rapporti con le Autorità Amministrative competenti (Questura, Commissione pubblici Spettacoli, SIAE etc.) e con gli operatori economici (albergatori, ristoratori etc.).

Nell'espletamento delle relative funzioni, il coordinatore si avvale del personale amministrativo e tecnico dell'Ufficio.

Il compenso del coordinatore è stabilito con la determinazione presidenziale di incarico compatibilmente alle capacità di bilancio dell'Unione. Nell'ipotesi di coordinamento affidato a personale dipendente, responsabile del settore sviluppo economico dei comuni aderenti all'Unione, le funzioni sono compensate in applicazione della normativa e dei CCNL in vigore.

ART. 6 SINERGIA DI PROGETTO

In assenza di nomina del coordinatore, il Responsabile dell'Ufficio può elaborare, con la collaborazione di associazioni od altri organismi di cui al precedente art. 5, individuate con apposita determinazione dirigenziale, una proposta unitaria predisposta con il contributo tecnico del soggetto privato incaricato.

Il predetto contributo si sostanzia nella ideazione del cartellone di massima, nell'attivazione dei contatti con gli operatori del settore (aziende, tour manager, agenzie di spettacolo, gruppi locali teatrali e/o musicali etc.) nonché nel coordinamento sul posto per la gestione della logistica locale nell'ambito del sito prescelto per la realizzazione del singolo evento (c.d. local promoter).

Il compenso spettante al soggetto privato incaricato è stabilito in relazione al valore economico del progetto e compatibilmente con la capacità di bilancio dell'ente.

ART. 7 FONTI DI FINANZIAMENTO

Il Programma delle attività promozionali è finanziato con risorse a carico del Bilancio dell'Unione e contributi pubblici.

Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati è altresì ammesso il ricorso a contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni di cui alle disposizioni degli articoli 43 della Legge 27,12,1997 n.449 e 119 D.Lgs. n.267/2000.

L'adozione dei predetti strumenti negoziali e l'approvazione delle relative clausole rientra nell'esclusiva competenza della Giunta dell'Unione.

In ogni caso, l'accesso alle risorse di finanza derivata, presuppone l'elaborazione di una proposta di progetto da sottoporre agli enti od organismi competenti all'erogazione dei finanziamenti, che ne specifichi in dettaglio i costi, rilevandone altresì i vantaggi promozionali e di valorizzazione turistica del territorio dei comuni aderenti.

TITOLO IV AUSILII FINANZIARI

ART. 8 INDICI DI AUSILIO

E' riservata al Consiglio dell'Unione la competenza all'adozione degli indici e dei parametri di erogazione degli ausilii finanziari a soggetti privati che erogano i servizi disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 13 L.n.241/90 e L.R. n.10/91.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE

ART. 9 PERSONALE

L'Ufficio si avvale prioritariamente dell'opera del personale amministrativo e tecnico dei comuni aderenti. mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 14 del CCNL di Comparto del 22.1.2004.

Dette convenzioni sono approvate con deliberazione della Giunta dell'Unione e disciplinano tempi e modi della prestazione lavorativa del personale distaccato all'Ufficio nonchè le modalità di riparto dei costi tra gli Enti aderenti.

Le ore prestate dal personale in distacco debbono essere rimborsate al comune aderente titolare del rapporto di lavoro.

Al Responsabile dell'Ufficio può essere conferito un incarico di posizione organizzativa di alta professionalità ai sensi degli artt. 10 e 13 del CCNL di Comparto del 22.1.2004 con oneri a carico del Bilancio dell'Unione.